

**RELAZIONE UNITARIA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 DEL COLLEGIO
SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

All'Assemblea dei Soci della società ATA spa

Signori azionisti,

Il Collegio sindacale è stato nominato dall'assemblea dei soci in data 04/11/2016 e dalla sua nomina ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall'art. 2409 - bis, c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

Il 29 marzo 2019, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, ha previsto il differimento con il maggior termine a 180 giorni per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2018, resosi necessario al fine di attendere l'adunanza dei creditori e la successiva omologazione del concordato dal parte del Tribunale di Savona, avvenuta in data 11 giugno 2019 i cui effetti sul bilancio hanno determinato la definitività di alcune scritture di assestamento necessarie per la predisposizione del bilancio al 31.12.2018.

Il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione degli amministratori sono stati messi a disposizione del Collegio durante il cda del 2 luglio 2019.

Abbiamo quindi preso visione del progetto del bilancio d'esercizio della Società al 31.12.2018, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione redatta dal consiglio di amministrazione.

In ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa vigente, sottoponiamo alla vostra attenzione il presente documento che comprende:

- La relazione ai sensi dell'art. 14 c. 1 lettera a) del D.Lgs 39/2010 sul bilancio dell'esercizio al 31.12.2018;
- La relazione prevista dall'art. 2429 del C.C. sullo stesso bilancio.



Relazione sul bilancio d'esercizio 2018

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della società ATA S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2018 composto da dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredato dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione redatta dal consiglio di amministrazione.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2018, nonché del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Il collegio ha riscontrato che il bilancio così redatto contiene le principali rettifiche e gli accantonamenti richiesti dallo stesso. Principalmente sono stati costituiti i fondi rischi ritenuti necessari meglio specificati in nota integrativa, ed inoltre è stato creato un apposito fondo svalutazioni crediti concordatario al fine di adeguare le risultanze contabili con quanto è emerso nei riscontri propedeutici alla realizzazione del piano concordatario ed, in particolare con quanto contenuto nella relazione 172 L.F. resa dal Commissario Giudiziale. E' stato, altresì, creato uno specifico fondo svalutazione Park Sacro Cuore al fine di adeguare le rimanenze alla perizia definitiva ed alla previsione del valore di realizzo.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio


4

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio affinché fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi od a comportamenti od eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Il Collegio sindacale acquisisce lettera di attestazione, sottoscritta dal presidente del CDA, inerente la formazione e le poste del bilancio datata 8 luglio 2019.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio, nel suo complesso, non contenga errori significativi, dovuti a frodi od a comportamenti od eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio.

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page. The signature is a large, stylized scribble. To its right, there are smaller initials and the number '5'.

eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa

Ata spa è una Società a partecipazione pubblica, il cui oggetto sociale è la gestione dei servizi pubblici locali (in particolare il ciclo dei rifiuti), ai sensi dell'art. 16 D. Lgs 175/2016 (cosiddetto "Decreto Madia" Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica), nonché degli articoli 5 e 192 D. Lgs. 50/2016.

Ata spa svolge i seguenti servizi:



1. Servizio cittadino raccolta Rifiuti Solidi Urbani e Igiene Urbana (per il Comune di Savona e per altri 24 comuni mediante affidamento in house providing con la sola eccezione del Comune di Pietra Ligure, il cui servizio veniva erogato in virtù di contratto di appalto ed attualmente in regime di ordinanza sindacale e dei 6 comuni dell'Imperiese dove il servizio viene erogato in regime di ordinanza sindacale;
2. Gestione aree di sosta – Comune di Savona (sino al 31/12/2024);
3. Verde pubblico e Protezione Civile – Comune di Savona (sino al 31/12/2019);
4. Cremazione (sino al 31/12/2019).

ATA S.p.A. ha un organico composto da n. 166 dipendenti e 48 somministrati.

In base alla normativa regionale vigente, gli affidamenti relativi ai servizi di Igiene urbana andranno a scadere entro il 31.12.2020

Nell'attuale situazione aziendale la società evidenzia un risultato di esercizio negativo pari ad - €. 767.975. A tale risultato si perviene avendo imputato un ammontare di Imposte sul reddito (incluse imposte anticipate) per - €. 13.302 per cui il risultato prima delle imposte è pari a - €. 754.673.

Oltre al risultato negativo sopra specificato si evidenzia:



- 1) La presenza di una struttura organizzativa non adeguatamente dimensionata alle attuali esigenze del settore tecnico / gare ed amministrativo / contabile. Le cui incombenze si sono notevolmente aggravate a seguito delle richieste, scadenze ed obbligazioni ivi comprese quelle che pervengono, dal commissario liquidatore e dal commissario giudiziale.

Diventa indispensabile provvedere ad un rafforzamento dell'organico per permettere di adempiere e correttamente supportare la procedura oltre che l'ordinaria attività aziendale.

Si riscontra, infine, che la società non abbia attualmente a disposizione nessuna figura professionale che supporti il CDA per l'esecuzione del piano concordatario e delle attività ad esso strettamente correlate alla sua positiva prosecuzione.

Il collegio in questa fase ritiene, inderogabile, porre attuazione alla pianta organica approvata dal cda nel rispetto della normativa vigente


- 2) La società, pur avendo provveduto ad inviare lettera datata 12 dicembre 2018, a mezzo pec, ai comuni serviti al fine di riportare in equità il rapporto contrattuale attraverso l'adeguamento delle tariffe IU richiedendo la revisione del corrispettivo in base a quanto disposto dal DPR 158/99 al fine dell'applicazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, non ha ancora provveduto a tali adeguamenti proseguendo, pertanto, ad erogare alcuni servizi in perdita.

Le criticità riscontrate dalla società negli ultimi anni hanno fatto ritenere sussistessero significative incertezze nel proseguimento dell'attività aziendale ed è per tale motivo che in data 26/02/2018 ATA S.p.A. ha depositato, presso il Tribunale di Savona, ricorso ex art. 161, comma 6 legge fallimentare (domanda di concordato preventivo anche detta semplicemente "in bianco").

La domanda di concordato presentata presuppone la volontà di procedere in continuità aziendale con la dismissione degli asset non strategici finalizzata al soddisfacimento parziale dei creditori della società.

Il Tribunale di Savona, ritenuta la sussistenza dei requisiti per l'accesso al concordato preventivo, ha ammesso la società al concordato e successivamente all'adunanza dei creditori ed al voto positivo degli stessi entro i venti giorni successivi alla stessa ha omologato il concordato in data 11 giugno 2019.

Identificazione del bilancio oggetto d'esame:



Handwritten signature and initials, including a large signature and smaller initials to the right.

Lo Stato Patrimoniale, evidenzia una perdita dell'esercizio di - € 767.975. A tale risultato si perviene avendo imputato un ammontare di Imposte sul reddito (incluse imposte anticipate) per - €. 13.302 e si riassume nei seguenti valori sintetici:

Lo Stato Patrimoniale presenta in sintesi i seguenti valori:

Immobilizzazioni	€ 11.073.969
Attivo Circolante	€ 9.113.771
Ratei e Risconti	€ 222.466
Totale Attivo	€ 20.410.206

Patrimonio Netto	- € 1.827.290
Fondi Rischi	€ 1.525.077
Fondo TFR	€ 1.634.188
Debiti	€ 15.430.417
Ratei e Risconti	€ 3.647.814
Totale Passivo	€ 20.410.206

Il Conto Economico presenta in sintesi i seguenti valori:

Valore della produzione	€ 21.922.947
Costi della produzione (Costi non finanziari)	€ 22.549.269
Differenza	- € 626.322
Proventi e oneri finanziari	- € 128.351
Risultato prima delle imposte	- € ...754.673
Imposte sul reddito (incluse imposte anticipate)	- € ... 13.302
Perdita dell'esercizio 2018	- € 767.975

B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né



8


operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dal presidente del CDA informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Fatti di rilievo

- In data 26/02/2018 la società ha depositato istanza di concordato "in bianco" (ricorso ex art. 161, comma 6, Legge Fallimentare) in continuità aziendale ritenendo ne sussistessero i requisiti procedendo alla dismissione di asset non strategici;
- la società si è riservata di integrare il ricorso depositando nei termini indicati dal Tribunale la documentazione di cui all'art. 161, co. 2, L.F., oltre al piano di concordato redatto con l'assistenza dello Studio Rosina oltre all'advisor industriale Agenia consulting e quale advisor legale lo Studio Galletto & Associati;
- il Tribunale di Savona, ritenuta la sussistenza dei requisiti per l'accesso al concordato preventivo, fissava alla società il termine di giorni 120 dalla data del deposito del provvedimento di ammissione per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 161 Legge Fallimentare, termine scadente il giorno 05/07/2018;
- Il Tribunale di Savona nominava quale Commissario Giudiziale il dott. Gianpaolo Provaggi, ordinava, inoltre, ad ATA s.p.a. di depositare, ogni trenta giorni, una relazione dettagliata sulla gestione anche finanziaria dell'impresa;
- con provvedimento del 06/07/2018, a seguito di apposita richiesta avanzata da ATA spa, il Tribunale di Savona, autorizzava la proroga di giorni 60 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 161 Legge Fallimentare. Il termine definitivo era quindi scadente il 05/10/2018;
- con la presentazione della domanda di concordato preventivo ex art. 161, co. 6, L.F. sono sospesi, ai sensi dell'art. 182-sexies L.F., gli obblighi di ricapitalizzazione della società e di anticipato scioglimento, sino alla data di omologazione della proposta di concordato preventivo;
- con provvedimento datato 16/01/2019 numero RG 3/2018 CP il Tribunale di Savona ammetteva la società al concordato fissando la convocazione dei creditori per il giorno 4 aprile 2019 alle ore 11.00;



- Con nota dell'8 maggio 2019 il Commissario Giudiziale ha comunicato il riepilogo dei voti dei creditori, dal quale è emerso che non sono stati espressi voti dissenzienti e che i voti favorevoli espressi costituiscono il 69% del totale dei creditori ammessi al voto;
- il Tribunale di Savona, successivamente all'adunanza dei creditori ed al voto positivo degli stessi entro i venti giorni successivi alla stessa, ha omologato il concordato in data 11 giugno 2019.

Durante la fase concordataria la società ha proseguito la sua attività caratteristica e, con il supporto degli advisor incaricati alla definizione del piano concordatario, ha provveduto a tutti gli adempimenti richiesti dalla procedura e dal commissario giudiziale al fine di addivenire al decreto di omologa come sopra meglio specificato.

Attività svolta

Durante le verifiche periodiche il collegio, oltre ad eseguire la normale attività di controllo, si è riservato di monitorare:


- a) l'esecuzione del rispetto degli obblighi informativi della società fissati dal Tribunale;
- b) il rispetto dei termini concessi dal Tribunale ed il rispetto di effettuare l'integrazione del ricorso per concordato preventivo con la documentazione prevista dall'art. 161, co. 2, L.F.;
- c) il rispetto dell'esecuzione degli atti di straordinaria amministrazione che devono preventivamente essere autorizzati dal Tribunale ai sensi dell'art. 161, co. 7, L.F.

A tali fini, inoltre, il collegio ha richiesto che la società provvedesse e provveda a trasmettere al collegio sindacale le informative periodiche predisposte nell'ambito della procedura di concordato per controllare l'andamento dei risultati della società e il rispetto degli adempimenti.

Il collegio sindacale ha invitato l'organo di amministrazione a continuare il monitoraggio del piano ed a comunicare ogni eventuale scostamento dal piano approvato dall'organo di amministrazione ed attestato dal dottor Giuseppe Auxilia.

In data 11/06/2019 il Tribunale di Savona ha omologato il concordato preventivo a cui era stata ammessa la società;

- prevedendo il piano di concordato la *cessio bonorum* il Tribunale ha nominato, in quella sede, ai sensi dell'art. 182 L.F., il dott. Stefano Gotta, con studio in Genova, Piazza della Vittoria 12/9 quale liquidatore giudiziale e viene conferito a quest'ultimo lo specifico e limitato incarico di svolgere le attività occorrenti per la costituzione della NEWCO, nonché per l'espletamento della gara a doppio oggetto, che preveda la cessione del 49% della partecipazione in Newco; l'affidamento all'operatore industriale dell'organizzazione dei servizi svolti da Newco relativi all'igiene urbana;



- non risulta sia stato nominato il comitato dei creditori;
- in forza di quanto previsto nell'art. 185 L.F., la società è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato omologata.

Tanto premesso, il collegio sindacale, pur precisando che esso non vanta alcun potere di vigilanza sull'esecuzione del concordato, essendo quest'ultima prerogativa degli organi della procedura, dà atto di aver comunque preso conoscenza degli esiti della procedura.

Il collegio sindacale dà atto di aver esercitato la funzione di vigilanza sull'adeguatezza degli assetti organizzativi al fine della realizzazione del piano e delle funzioni.

Il collegio, vista la situazione societaria continua ad evidenziare la presenza di una struttura organizzativa non adeguatamente dimensionata alle attuali esigenze del settore tecnico / gare ed amministrativo / contabile le cui incombenze si sono notevolmente aggravate a seguito delle richieste, scadenze ed obbligazioni ivi comprese quelle che pervengono, dal commissario liquidatore e dal commissario giudiziale.

Diventa indispensabile provvedere ad un rafforzamento dell'organico per permettere di adempiere e correttamente supportare la procedura oltre che l'ordinaria attività aziendale. Si riscontra, infine, che la società non abbia attualmente a disposizione nessuna figura professionale che supporti il CDA per l'esecuzione del piano concordatario e delle attività ad esso strettamente correlate alla sua positiva prosecuzione.

Il collegio in questa fase ritiene, inderogabile, porre attuazione alla pianta organica approvata dal cda nel rispetto della normativa vigente


Per quanto concerne l'attività più specificatamente rivolta alla redazione del bilancio d'esercizio anno 2018 il collegio ha posto particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi.

Stante l'attuale organigramma, le informazioni richieste dall'art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dal presidente dei CDA e dall'amministratore delegato in occasione delle riunioni programmate.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il collegio sindacale può affermare che:

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;



11 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c.;

A bilancio non risultano appostate voci inerenti gli oneri relativi a chiusura e gestione "post mortem" della discarica di Cima Montà in quanto le delibere numero 152 del 17/08/2018 e 207 del 06/12/2018 della giunta e successivamente la delibera numero 9 del 14/03/2019 del consiglio comunale hanno impegnato l'ente a far propri gli oneri di chiusura e gestione post-chiusura della discarica di Cima Montà che troveranno allocazione nel PEF tariffario TARI.

Rimangono, tuttavia, ancora da definire alcune criticità inerenti i contratti di IU dei comuni di Savona e del Dianese oltreché il servizio svolto per il comune di Pietra Ligure, come già sopra specifico, come risultano ancora da risolvere le notevoli carenze organizzative sopra evidenziate..

Il collegio rileva che la continuità aziendale e la possibilità di realizzare risultati fiscali positivi in futuro sia strettamente correlata alla piena realizzabilità del piano concordatario e pertanto pone la dovuta attenzione ai signori soci in quanto, attualmente, la società potrebbe avere difficoltà ad eseguire le prescrizioni del piano nel caso in cui non adegui, senza indugio, la propria struttura organizzativa alle attuali esigenze e gli amministratori non adempiano, nelle tempistiche prestabilite, all'esecuzione del piano concordatario.

Proseguendo la propria attività, il Collegio constata che il bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui artt. 2423 e seguenti del codice civile e con l'osservanza delle norme di cui all'art.2426 per quanto attiene ai criteri di valutazione.

Il collegio rileva che la società, nonostante vi siano state molteplici richieste sia da parte del collegio che da parte dei soci, non si è tuttora dotata di un di un sistema efficiente organizzativo / informatico che permetta l'implementazione di una vera contabilità industriale che oggi risulta essere, nei fatti, del tutto assente.

Anche i redattori del piano concordatario, così come i redattori del piano di ristrutturazione in precedenza, hanno effettuato una attività specifica atta a riclassificare i costi e ricavi ex post per centri di costo, tale attività è di carattere straordinario non adeguata a monitorare attentamente i risultati per centri di costo in continuità aziendale.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il collegio sindacale ha preso atto che l'organo di amministrazione ha tenuto conto



dell'obbligo di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL", necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.

E' stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo per euro - 767.975.

Il collegio fa presente all'assemblea che con la perdita d'esercizio maturata al 31/12/2018 la società ha superato i limiti indicati all'art. 2446 del Codice Civile risultando il patrimonio netto negativo e configurandosi, pertanto, una causa di scioglimento della società.

Tuttavia in virtù del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo a norma dell'art. 161, comma 6, L.F., come previsto dall'art. 182-sexies L.F., la normativa concernente la causa di scioglimento predetta non opera nel periodo ricompreso tra la presentazione della domanda e l'omologa della procedura concordataria. Al pari, nel periodo citato, non si applicano gli artt. 2446 e 2447 c.c.

Si tenga, infine, conto che in data 11/06/2019 il Tribunale di Savona ha emesso il decreto di omologa del concordato preventivo della società, elemento che determina la rilevazione di una sopravvenienza attiva da stralcio concordatario che permette di ripristinare la consistenza patrimoniale della società.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori.

Stante a quanto sopra evidenziato l'attuale situazione societaria indica che la continuità aziendale risulta strettamente correlata alla piena realizzabilità del piano concordatario.


Savona, 08 luglio 2019

Il collegio sindacale

Roberto Moreno (Presidente)



Sandro Marchisio (Sindaco effettivo)



Michela Vassallo (Sindaco effettivo)

